

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1968

#### Istituzione del ruolo della carriera direttiva degli statistici dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione

ONOREVOLI SENATORI. — Nella illustrazione delle linee direttive del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio 1966-1970, è stato fatto cenno alla necessità di predisporre, in seno all'Amministrazione della pubblica istruzione, strumenti idonei ad assicurare la rapida raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni indispensabili per l'impostazione dei piani di sviluppo e per il controllo dei risultati. Nella stessa sede, è stata richiamata l'attenzione del Parlamento sull'esigenza di istituire, a questi fini, ruoli specifici per i servizi di statistica.

Ed invero le dimensioni crescenti del fenomeno scolastico e la complessità dei problemi statistici connessi alla politica di programmazione, rendono necessario che tali servizi siano affidati a tecnici specializzati e non più a funzionari aventi una diversa preparazione di base.

La validità di questa esigenza è stata riconosciuta dal Parlamento, sicchè la legge di finanziamento del piano di sviluppo della scuola ha disposto appositi stanziamenti per l'istituzione di ruoli di statistici nell'Amministrazione della pubblica istruzione.

A ciò si provvede con l'unito disegno di legge.

Le norme in esso contenute per quanto attiene allo *status* del personale non si discostano da quelle che disciplinano il rapporto di impiego degli altri dipendenti statali.

Le dotazioni organiche sono state determinate tenuto conto dell'esigenza di destinare all'Amministrazione centrale un piccolo ma qualificato nucleo di esperti con prevalenti funzioni di studio, di propulsione e di coordinamento delle rilevazioni statistiche e di assegnare, di regola, uno statistico a ciascuno dei 15 uffici scolastici regionali o interregionali di recente costituzione.

Le norme transitorie contenute negli articoli 4 e 5 del disegno di legge, sono dettate dalla necessità di accelerare al massimo la procedura per il primo reclutamento del personale di cui trattasi, nonchè da quella di valorizzare subito le competenze acquisite da taluni elementi che sono stati fin qui utilizzati per far fronte all'esigenza di provvedere ad un primo impianto dei servizi di statistica, ai fini della predisposizione dei noti schemi di programmazione scolastica.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È istituito il ruolo della carriera direttiva degli statistici dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Le qualifiche e le relative dotazioni organiche sono stabilite nella tabella A, annessa alla presente legge.

**Art. 2.**

Gli impiegati della carriera di cui al precedente articolo 1 svolgono funzioni di studio, di progettazione e di organizzazione delle rilevazioni curate dall'Amministrazione della pubblica istruzione, nonchè di controllo, coordinamento e interpretazione dei dati relativi.

L'ispettore generale attende inoltre, secondo le direttive del Ministro e del competente Direttore generale, al coordinamento delle attività degli uffici di statistica della Amministrazione periferica della pubblica istruzione e alla vigilanza sul loro funzionamento, anche mediante ispezioni.

**Art. 3.**

La nomina in prova a statistico di 5ª classe si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che siano in possesso di diploma di laurea e degli altri requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il bando di concorso determina lo specifico titolo di studio per l'ammissione al concorso.

Non si applica il disposto del quarto comma dell'articolo 161 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

L'esame comprende tre prove scritte ed una prova orale.

Le materie che formano oggetto degli esami scritti e orali, nonché la composizione della commissione esaminatrice, sono stabilite con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

#### Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge non più di un decimo dei posti disponibili nella dotazione organica complessiva del ruolo sarà conferito, per la qualifica iniziale, mediante concorso per titoli integrato da colloquio. Al concorso sono ammessi gli assistenti universitari che, in possesso di uno dei titoli di studio previsto dall'articolo 3, nell'ultimo quadriennio abbiano prestato comunque lodevole servizio per almeno un anno, con mansioni corrispondenti a quelle indicate nel precedente articolo 2, presso uffici del Ministero della pubblica istruzione. Il colloquio verterà sui servizi di istituto dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con particolare riferimento ai problemi statistici connessi all'accertamento delle situazioni in ordine alle quali l'Amministrazione medesima è chiamata ad operare.

Per la partecipazione al concorso di cui al precedente comma si prescinde dal limite massimo di età.

#### Art. 5.

Il concorso speciale e il primo concorso pubblico per l'assunzione di statistici di 5<sup>a</sup> classe saranno banditi, rispettivamente, entro tre mesi ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La composizione delle commissioni esaminatrici, i titoli valutabili, il punteggio complessivo da attribuire ad essi e i criteri per la loro valutazione nonché i programmi di esame saranno stabiliti nei bandi di concorso, che, a questi fini, terranno luogo del regolamento di cui al precedente articolo 3.

## Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui al testo unico delle leggi sullo statuto giuridico degli impiegati dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1967, in lire 40 milioni, si provvede con gli stanziamenti previsti dall'articolo 37 della legge 31 ottobre 1966, n. 942.

## TABELLA A

DOTAZIONE ORGANICA DEL RUOLO DELLA  
CARRIERA DIRETTIVA DEGLI STATISTICI  
DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PE-  
RIFERICA DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ex coeff.	Qualifica	Posti
670	Ispettore generale .....	1
500	Statistico di 1 <sup>a</sup> classe .....	3
402	Statistico di 2 <sup>a</sup> classe .....	6
325	Statistico di 3 <sup>a</sup> classe .....	} 15
271	Statistico di 4 <sup>a</sup> classe .....	
229	Statistico di 5 <sup>a</sup> classe .....	
Totale .....		25 (a)

(a) Il posto di ispettore generale si costituisce nella Amministrazione centrale; delle dotazioni complessive delle altre qualifiche, *non più di cinque posti* sono destinati ai servizi dell'Amministrazione centrale.